



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3473 del 2011, proposto da:

Davide Giuseppe Gullotta, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Spadaro, Giovanni Fabio Licata, con domicilio eletto presso Giovanni Fabio Licata in Catania, via Finocchiaro Aprile, 16; Farmacia di Gullotta Davide & C. Sas, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Spadaro, Giovanni Fabio Licata, con domicilio eletto presso Giovanni Fabio Licata in Catania, via Finocchiaro Aprile, 16;

contro

Ministero della Salute, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

A.S.P. di Catania;

nei confronti di

Farmacia Tuccari;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Federfarma - Fed. Naz.- Unit. Titolari di Farmacia Italiani - Roma,
rappresentata e difesa dagli avv. Massimo Luciani, Anna Arena, con
domicilio eletto presso Anna Arena in Catania, via Firenze,20;

per l'annullamento

del provvedimento del Ministero della Salute del 13.8.2011, prot. n.
0034681-p-13/08/2011, con il quale non è stata accolta l'istanza
proposta da parte ricorrente al fine di essere autorizzato alla vendita
di medicinali con l'obbligo di prescrizione medica non soggetti a
rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2014 il dott.
Francesco Brugaletta e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale;

Con Ordinanza n. 2491 del 23/10/2012 questa Sezione ha rimesso
alla Corte di giustizia delle Comunità europea la questione
pregiudiziale così articolata:

1) se i principi di libertà di stabilimento, di non discriminazione e di

tutela della concorrenza, di cui agli articoli 49 ss. TFUE, ostano ad una normativa nazionale che non consente al farmacista, abilitato ed iscritto al relativo ordine professionale ma non titolare di esercizio commerciale ricompreso nella pianta organica, di poter distribuire al dettaglio, nella parafarmacia di cui è titolare, anche quei farmaci soggetti a prescrizione medica su “ricetta bianca”, cioè non posti a carico del SSN ed a totale carico del cittadino, stabilendo anche in questo settore un divieto di vendita di determinate categorie di prodotti farmaceutici ed un contingentamento numerico degli esercizi commerciali insediabili sul territorio nazionale;

2) se l'art. 15 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea vada interpretato nel senso che il principio ivi stabilito si applichi senza limiti anche alla professione di farmacista, senza che il rilievo pubblicitario di detta professione giustifichi differenti regimi fra titolari di farmacie e titolari di parafarmacie in ordine alla vendita dei farmaci di cui al superiore punto 1;

3) se gli artt. 102 e 106 del Trattato istitutivo CE debbano essere interpretati nel senso che il divieto di abuso di posizione dominante va senza limiti applicato alla professione di farmacista, in quanto il farmacista titolare di farmacia tradizionale, vendendo farmaci per effetto di convenzione con il Servizio sanitario nazionale si avvantaggia del divieto per i titolari di parafarmacie di vendere i farmaci di fascia C, senza che ciò trovi valida giustificazione nelle pur indubbie peculiarità della professione farmaceutica dovute

all'interesse pubblico alla tutela della salute dei cittadini.

La questione pregiudiziale presso la Corte di Giustizia dell'UE ha assunto il n. C-497/12.

In data 16-12-13 il Cancelliere della Corte ha trasmesso copia della Sentenza della Corte del 5-12-2013, nelle cause riunite da C-159/12 a C- 161/12, chiedendo se , alla luce della sentenza in questione, si ritenesse mantenere il rinvio pregiudiziale.

Cio' premesso, il Collegio ritiene tuttora necessario, anche alla luce della Sentenza in discorso e per le motivazioni ampiamente articolate nella Ordinanza n. 2491/12, e che qui si intendono riportate e trascritte, il pronunciamento della Corte di Giustizia sulle questioni interpretative sollevate con l'Ordinanza n. 2491 del 23-10-2012 in relazione ai punti sub 2) e sub 3) che ad ogni buon conto di seguito si ripetono:

2) se l'art. 15 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea vada interpretato nel senso che il principio ivi stabilito si applichi senza limiti anche alla professione di farmacista, senza che il rilievo pubblicitario di detta professione giustifichi differenti regimi fra titolari di farmacie e titolari di parafarmacie in ordine alla vendita dei farmaci di cui al superiore punto 1;

3) se gli artt. 102 e 106 del Trattato istitutivo CE debbano essere interpretati nel senso che il divieto di abuso di posizione dominante va senza limiti applicato alla professione di farmacista, in quanto il farmacista titolare di farmacia tradizionale, vendendo farmaci per

effetto di convenzione con il Servizio sanitario nazionale si avvantaggia del divieto per i titolari di parafarmacie di vendere i farmaci di fascia C, senza che ciò trovi valida giustificazione nelle pur indubbie peculiarità della professione farmaceutica dovute all'interesse pubblico alla tutela della salute dei cittadini.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

conferma come da motivazione la precedente Ordinanza n. 2491 del 23-10-2012.

Dispone che il presente provvedimento, unitamente a copia degli atti del fascicolo della causa successivi a quelli già a suo tempo inviati, sia trasmesso, in plico raccomandato, alla Cancelleria della Corte di giustizia della Comunità europea.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Cosimo Di Paola, Presidente

Francesco Brugaletta, Consigliere, Estensore

Francesco Bruno, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)